

Delibera n° 2512

Estratto del processo verbale della seduta del
28 dicembre 2018

oggetto:

LR 27/2018 - NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE.

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| Massimiliano FEDRIGA | Presidente | presente |
| Riccardo RICCARDI | Vice Presidente | presente |
| Sergio Emidio BINI | Assessore | presente |
| Sebastiano CALLARI | Assessore | presente |
| Tiziana GIBELLI | Assessore | assente |
| Graziano PIZZIMENTI | Assessore | presente |
| Pierpaolo ROBERTI | Assessore | presente |
| Alessia ROSOLEN | Assessore | presente |
| Fabio SCOCCIMARRO | Assessore | presente |
| Stefano ZANNIER | Assessore | presente |
| Barbara ZILLI | Assessore | presente |

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che:

- la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 reca l'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale;
- l'articolo 3, comma 1, della citata LR 27/2018, statuisce che il Servizio sanitario regionale è composto dai seguenti enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico:
 - a) Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
 - b) Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
 - c) Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
 - d) Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC);
 - e) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo);
 - f) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO);
- l'articolo 11, comma 1, della predetta LR 27/2018, stabilisce che dal 1 gennaio 2019 è costituita l'Azienda regionale di coordinamento per la salute, con sede legale a Udine, che succede nel patrimonio e nelle funzioni dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria*), che viene contestualmente soppresso;
- l'articolo 4, comma 4 della LR 27/2018, dispone che l'Azienda regionale di coordinamento per la salute, tra l'altro:
 - a) fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale, nell'ambito di quanto previsto, in merito alla Centrale unica di committenza regionale, dall'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (*Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*);
 - b) svolga attività tecnico specialistiche;
 - c) curi il coordinamento e il controllo di diverse azioni in materia di salute e sanità pubblica;
 - d) svolga compiti di struttura di valutazione di *health technology assessment*, ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*);
 - e) svolga compiti di struttura di osservazione epidemiologica a supporto della pianificazione regionale, di struttura di programmazione attuativa e di struttura di controllo di gestione per la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
 - f) svolga attività di monitoraggio e vigilanza sugli enti del SSR, fornendo costantemente i dati rilevati alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
- l'articolo 12, commi 2 e 3, della citata legge regionale 27/2018, dispone che, nelle more della nomina del direttore generale dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, è nominato un commissario straordinario;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 240 del 21 dicembre 2018, con il quale è stata costituita l'Azienda regionale di coordinamento per la salute con decorrenza dal 1 gennaio 2019;

Atteso che, per le motivazioni innanzi esposte, è necessario nominare l'organo di vertice dell'azienda predetta;

Visti:

- gli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*) recanti, in

particolare, la disciplina del rapporto di lavoro del direttore generale degli enti del servizio sanitario;

- il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (*Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria*), il quale, in particolare, disciplina il procedimento di nomina degli organi di vertice degli enti del servizio sanitario;

Dato atto che, per effetto dell'avvio del suddetto processo di riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi della LR 27/2018 non è stato possibile avviare le procedure di selezione del direttore generale degli enti del Servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 171/2016;

Evidenziato che l'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 171/2016, stabilisce che, in caso di commissariamento degli enti del servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale, approvato con determina ministeriale del 12 febbraio 2018, da ultimo aggiornato giusta determina del 27 settembre 2018 e pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della salute;

Precisato che, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, della LR 27/2018, l'organo di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale è nominato con deliberazione giuntales;

Dato atto che l'articolo 12, comma 5, della LR 27/2018, stabilisce che, oltre ad esercitare tutti i poteri di gestione dell'ente cui è preposto, il commissario straordinario, entro sei mesi dalla nomina, debba definire l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente *de quo* mediante l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 bis del D.Lgs. 502/1992;

Atteso che:

- l'organo di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti dalla pianificazione e programmazione regionale;
- la valutazione dell'attività svolta è effettuata in base alla normativa vigente anche ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo;

Ritenuto che, per le motivazioni innanzi enucleate, l'incarico di commissario straordinario dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute si caratterizza per un'elevata complessità multilivello e, pertanto, debba essere affidato ad una professionalità manageriale che abbia maturato competenze ed esperienze in settori che richiedono capacità di governo di apparati di elevata complessità che si connotano anche per importanti processi di innovazione e cambiamento organizzativo e richiedono la conduzione di rilevanti relazioni istituzionali, al fine di garantire un significativo coordinamento e una solida integrazione tra i diversi livelli manageriali e le molteplici funzioni gestionali;

Atteso che, come emerge dal curriculum professionale agli atti della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, il dott. Francesco Nicola Zavattaro, laureato in Economia aziendale, ha acquisito una profonda conoscenza ed esperienza di sistemi altamente complessi, ha maturato una rilevante esperienza dirigenziale, in particolare, in strutture del Servizio sanitario nazionale, operando con autonomia gestionale e con diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie e risulta iscritto nell'elenco di cui al D.Lgs. 171/2016;

Ritenuto, pertanto, che il dott. Zavattaro presenti un profilo adeguatamente convergente sia in relazione alle connotazioni specifiche dell'azienda in discorso, sia in relazione ai requisiti attitudinali ed alle esperienze professionali sopra delineate, atte a governare complessi rapporti interni ed esterni;

Precisato che, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della*

legge 6 novembre 2012, n. 190), l'organo di vertice degli enti del Servizio sanitario non deve trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità ivi previste;

Precisato che con comunicazione pervenuta in data 27 dicembre 2018 il dott. Francesco Nicola Zavattaro ha dichiarato che non sussistono condizioni di inconferibilità e incompatibilità all'assunzione dell'incarico di commissario straordinario dell'ARCS;

Precisato che con riferimento alla non sussistenza delle suddette condizioni ostative, anche in corso di svolgimento dell'incarico, l'amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione, se necessario, anche prima dell'immissione nelle funzioni di commissario straordinario;

Ritenuto, pertanto, di nominare il dott. Francesco Nicola Zavattaro commissario straordinario dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in quanto soggetto in possesso delle competenze e delle professionalità idonee all'espletamento dell'incarico in parola, per il periodo 12 mesi decorrenti dall'1 gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2019, salvo eventuale proroga di ulteriori 6 mesi, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della LR 27/2018;

Visti i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione giuntale n. 2358, del 14 dicembre 2018 (*DPCM 502/1995 – Schemi tipo di contratto dei direttori generali, amministrativi, sanitari e sociosanitari nonché dei commissari e vicecommissari straordinari del Servizio sanitario regionale. Approvazione*), con la quale sono stati approvati gli schemi tipo di contratto per i direttori generali / commissari straordinari, e per i direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociosanitari / vicecommissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale;
- la deliberazione giuntale n. 2427, del 21 dicembre 2018, con la quale è stato determinato il compenso spettante ai commissari straordinari ed ai vicecommissari straordinari ai sensi dell'art. 12 della LR 27/2018;

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, all'unanimità

DELIBERA

- 1.** il dott. Francesco Nicola Zavattaro è nominato commissario straordinario dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute;
- 2.** il rapporto di lavoro del commissario straordinario, disciplinato con il contratto di cui sub 3), decorrerà dal 1 gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2019;
- 3.** l'incarico conferito sarà regolato da un contratto di diritto privato redatto sulla base dello schema-tipo approvato con deliberazione giuntale n. 2358 del 14 dicembre 2018;
- 4.** al commissario straordinario è riconosciuto il trattamento economico annuo omnicomprensivo stabilito dalla DGR 2427/2018;
- 5.** il commissario straordinario è responsabile, in termini qualitativi, quantitativi, economici e finanziari della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definiti in sede di pianificazione e programmazione regionale;
- 6.** la valutazione dell'attività svolta è effettuata in base alla normativa vigente anche ai fini della corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo;
- 7.** con riferimento alle dichiarazioni rese dal dott. Zavattaro, alla non sussistenza di condizioni ostative, anche in corso di svolgimento dell'incarico, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione

centrale salute, politiche sociali e disabilità, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE